REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO

composta dai signori magistrati:

dr. Emilio Sirianni Presidente estensore
dr. ssa Barbara Fatale Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere

riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritta ai nn.**1891** del Ruolo generale contenzioso Lavoro dell'anno **2013** e **797** del Ruolo generale contenzioso Lavoro dell'anno **2014** vertenti

tra

[redacted] **e** [redacted], rappresentati e difesi dall'avv. [redacted], procura a margine del ricorso in appello;

appellante ed appellato

e

[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], per mandato a margine del ricorso in appello;

appellata ed appellante

Svolgimento del processo.

Con distinti ricorsi depositati in data 9\1\2009 presso la cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia, i signori [redacted] e [redacted], esponevano:

di essere dipendenti della convenuta [redacted] dalla data del 9\11\2001 con qualifica di collaboratore amministrativo professionale, categoria D della contrattazione collettiva di settore dalla data di assunzione, poi mutata in quella di collaboratore amministrativo

professionale esperto, categoria DS a decorrere dal 1\4\2005, a seguito di progressione economica verticale;

che, a decorrere dal 19\7\2002 erano stati loro conferiti gli incarichi, rispettivamente, di "responsabile del settore dotazione organica e reclutamento personale" (allo Schiavello) e di "responsabile del settore stato giuridico personale" (alla Manasia);

che, in base all'allora vigente atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n.442 del 28\6\2001 ai due settori loro affidati doveva essere preposto personale di qualifica dirigenziale;

che, pertanto i suddetti incarichi loro conferiti dovevano essere considerati incarichi di direzione di struttura semplice proprio di personale avente la suddetta qualifica.

Tanto premesso, chiedevano che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire le dovute differenze retributive per le superiori mansioni svolte, con conseguente condanna della convenuta Azienda alla corresponsione di quanto a tale titolo dovuto, oltre accessori di legge.

Nella resistenza dell'Azienda Sanitaria d[redacted], che chiedeva il rigetto delle domande proposte e previa riunione dei due ricorsi, l'adito Tribunale, con sentenza 1116/013 del 10\6\2013, ha parzialmente accolto le domande, riconoscendo e dichiarando l'avvenuto svolgimento di mansioni proprie di qualifica dirigenziale dal 19\7\2002 al 1\1\2005 e condannando la convenuta Azienda Sanitaria alla corresponsione delle dovute differenze retributive, nei limiti del periodo temporale specificato, oltre accessori.

Hanno proposto appello i due lavoratori, i quali assumono che abbia errato il giudice di prime cure a ritenere che la delibera del 22\7\2003 n.88/c del commissario straordinario, con la quale è stato approvato il piano di organizzazione e sono state individuate 16 "posizioni organizzative", nell'ambito delle quali sono stati poi collocati i medesimi incarichi di cui si discute, potesse valere a mutare il valore contrattuale delle mansioni svolte, che, se considerate proprie di un lavoratore con qualifica dirigenziale sino alla data sopra ricordata, tali dovevano essere considerate, conformemente del resto a quanto emerso dall'esperita prova testimoniale, anche per il periodo successivo e sino all'attualità.

Censurano, inoltre, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che nel computo delle dovute differenze retributive dovesse essere considerata anche la retribuzione di risultato, che costituirebbe parte

integrante del complessivo trattamento dovuto al personale di ruolo dirigenziale.

Chiedono, pertanto, la parziale riforma della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'Azienda Sanitaria alla corresponsione delle dovute differenze retributive anche per il periodo successivo al 1\1\2005 e comprensive tanto della retribuzione di posizione che della retribuzione di risultato.

L'appellata Azienda, costituitasi, chiede il rigetto dell'appello proposto dai due lavoratori e, nel contempo, propone distinto atto d'appello con il quale chiede che, in riforma della sentenza di primo grado, siano interamente rigettate le domande proposte dallo [redacted] e dalla [redacted].

Riuniti i giudizi relativi ai due ricorsi, all'odierna udienza del 14\11\2017 la causa è decisa con lettura del dispositivo.

Motivi della decisione.

Preliminarmente, si deve rilevare l'inammissibilità del capo d'impugnazione attinente alla richiesta della retribuzione di risultato in quanto si tratta di domanda nuova, la pronuncia del primo giudice sul punto dovendo qualificarsi come vera e propria ultra petizione stanti le caratteristiche contrattuali di tale voce retributiva, che non consegue automaticamente allo svolgimento di mansioni dirigenziali, ma presuppone, oltre alla costituzione dei fondi a tale fine destinati (art.61 CCNL dirigenza sanitaria del 5\12\1996): la previa individuazione dei "programmi e obiettivi prestazionali" e loro assegnazione a ciascuna articolazione aziendale (art.62, co.4 CCNL) ed, infine, la verifica dei risultati conseguiti da parte del competente "servizio di controllo interno" o "nucleo di valutazione" (art.62, co.7).

Trattandosi di veri e propri elementi costitutivi del diritto avrebbero dovuto costituire oggetto di specifica allegazione (e prova), mentre di essi non v'è traccia nei due ricorsi introduttivi. Con la conseguenza che, avendo la domanda ad oggetto il mero riconoscimento delle differenze retributive conseguenti alle dedotte mansioni dirigenziali, non poteva ritenersi estesa anche alla retribuzione di risultato, quota retributiva che, non a caso, è definita "accessoria" dalla contrattazione del pubblico impiego (per la dirigenza del comparto sanita, cfr. la rubrica del titolo III del CCNL 5\12\1996), in assenza di specifiche allegazioni in ordine ai ricordati elementi costitutivi.

Quanto al resto, l'appello dei due lavoratori non merita accoglimento mentre deve, invece, essere accolto l'appello dell'Azienda Sanitaria.

La singolare vicenda che occupa deve, preliminarmente, essere ricondotta ad ordine sotto il profilo fattuale per poter poi correttamente valutare la fondatezza delle prospettazioni concernenti le conseguenze giuridiche che se ne vorrebbero far discendere.

La domanda è, infatti, fondata, non tanto sul contenuto oggettivo delle mansioni svolte dai due lavoratori ricorrenti a partire dal 19\7\2002, quanto piuttosto sulla qualificazione dell'incarico loro conferito così come evincibile dai provvedimenti organizzativi aziendali che vi sono sottesi. Tanto che è esclusivamente sul piano dell'organizzazione aziendale, anziché su quello dell'effettivo contenuto delle mansioni, che si sono articolate sia le deduzioni dei ricorrenti che le motivazioni poste a fondamento della decisione di parziale accoglimento delle loro domande.

Il presupposto del rivendicato svolgimento di mansioni superiori è tutto nell'affermazione contenuta a pag. 6 dei ricorsi introduttivi, secondo cui *"alle unità operative, alle strutture ed ai* ***settori*** *sono preposti dirigenti"*. Ergo, allorché, con provvedimento 1349 del 16\7\2002 a firma del direttore dell'Unità Operativa Risorse Umane costituita all'interno del Dipartimento Amministrativo, lo Schiavello fu nominato responsabile del *settore* "dotazione organica e reclutamento del personale" e la Manasia responsabile del *settore* "stato giuridico", ad entrambi sarebbero state affidate mansioni di tipo dirigenziale.

La prova testimoniale non ha fatto altro che ribadire come le mansioni svolte dai due ricorrenti nell'ambito dei conferiti incarichi coincidessero con le attività riservate ai due settori di cui si discute dal regolamento del dipartimento amministrativo (all.8 fascicolo parte ricorrente). Il contenuto di tale prova è fedelmente riassunto alle pgg.4 e 5 dell'impugnata sentenza e, al netto dei molti elementi di tipo valutativo, in essa non può rinvenirsi altro che la conferma dello svolgimento degli incarichi di "responsabile" dei rispettivi settori affidati, nell'ambito delle materie di competenza di ciascun settore così come descritte nel citato atto regolamentare.

Prima di discutere della natura del quale, è, pertanto, opportuno ricordarne i contenuti per quanto qui interessa.

Con tale atto, che sarebbe stato approvato con delibera 140/2002[1], il Dipartimento Amministrativo si dà una sua propria autonoma

[1] Non prodotta in atti.

organizzazione, articolata in cinque unità operative (art.5), una delle quali costituita dall'unità operativa Risorse Umane e questa, a sua volta, suddivisa al proprio interno in una *struttura complessa* ed in due *settori*: la struttura complessa "trattamento economico previdenziale e di quiescenza del personale dipendente e convenzionato" ed i due settori poi affidati agli odierni appellanti, il settore "stato giuridico del personale" (affidato a [redacted]) ed il settore "dotazione organica e reclutamento personale" (affidato a [redacted]). La norma regolamentare determinante ai fini che interessano e quella contenuta nell'art.3, 2° comma, laddove è stabilito che "alle unità operative, strutture complesse e settori sono preposti dirigenti nominati dal Direttore Generale".

Balza subito agli occhi la singolarità di tale atto regolamentare, attraverso il quale un singolo dipartimento, con proprio atto (denominato regolamento), crea un numero considerevole di figure dirigenziali all'interno dell'Azienda: ben 14 dirigenti[2].

Questa essendo la situazione organizzativa dell'Azienda Sanitaria di [redacted], occorre, prima di dedurne le conseguenze ai fini che qui interessano, valutare la conformità alla legge ed alla contrattazione di settore dei descritti atti organizzativi e di quelli che ne costituiscono il presupposto.

Il principio generale di diritto da cui occorre muovere è che la consistenza originaria delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici, al pari di ogni atto che ne determini una variazione, è rimessa all'organo di vertice dell'ente stesso, all'organo, cioè, dotato dei poteri di governo dell'ente e normalmente anche di rappresentanza esterna. Principio di tale ovvietà da non necessitare neppure di affermazione espressa, ma desumibile per via indiretta dalla disciplina delle eventuali variazioni di tale dotazione, come è nella disposizione generale dell'art.6, co.4° T.U. 165/01.

Espressione di tale principio è anche l'art. l'art.3, co.1 bis, d.lgs.502/92[3] che così dispone:

1-*bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e*

---

[2] Tre, come detto, nell'unità operativa risorse umane (art.5); due nell'unità operativa provveditorato ed economato (art.9); quattro nell'unità operativa attività tecniche (art.12); tre nell'unità operativa programmazione economica, finanziaria e patrimoniale (art.14); due nell'unità operativa sistema informativo sanitario (art.18).

[3] Nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art.1, d.lgs.168/2000, a sua volta modificativo della precedente interpolazione ad opera dell'art.3, d.lgs.229/99.

autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnicoprofessionale, soggette a rendicontazione analitica.

Atto aziendale[4] che rientra nella competenza esclusiva dell'organo di vertice delle Aziende Sanitarie ovvero del Direttore Generale e che è – dovrebbe essere- l'unico atto con il quale ciascuna azienda sanitaria determina la propria pianta organica, ruoli dirigenziali inclusi, come si evince dal disposto dell'art.15 ter, 1° co., d.lgs. 229/99.

In subiecta materia, i principi generali cui fa riferimento il citato comma 1 bis dell'art.3, L.502 sono stati dettati, dapprima dalla L.R. 2/1996 e, poi, dalla L.11/2004. Nello specifico, all'epoca dei fatti di causa, era l'art.3, 1° comma della L.2/96 a dettare i criteri cui si sarebbero dovute conformare le direttive della Giunta Regionale in tema di organizzazione delle aziende sanitarie. Fondamentale, ai fini che qui interessano, quanto specificato alla lett.b) della disposizione in commento, laddove è prescritto che:
"per ciascun livello organizzativo deve essere individuato ***un unico ufficio di livello dirigenziale*** *dal quale dipendono tutti gli operatori assegnati alle strutture o unità operative del medesimo livello organizzativo. All'interno dell'ufficio sono previste ulteriori articolazioni con un livello di responsabilità definita di livello inferiore".*

In aperta violazione di tali principi, tuttavia, l'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria di [redacted], adottato con deliberazione del direttore generale n.442 del 28\6\2001, pone i presupposti per una moltiplicazione geometrica degli incarichi dirigenziali, prevedendo, al 1° comma dell'art.26 e dopo avere ribadito la propria natura di atto definitorio del modello organizzativo complessivo dell'azienda, che *"le* ***altre*** *strutture complesse, le strutture semplici a valenza dipartimentale e le strutture semplici saranno individuate, in coerenza con la programmazione regionale e la conseguente programmazione aziendale, tenuto conto della compatibilità finanziarie,* ***con appositi regolamenti di ciascun dipartimento*** *entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione del presente atto"*. Determinando, così, la fioritura di ben 14 incarichi di rango dirigenziale nel solo dipartimento amministrativo, in

[4] Di natura certamente privatistica, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, sebbene la questione, astrattamente rilevante nei casi in cui controverta sulla giurisdizione, lo è molto meno nel giudizio odierno.

un'azienda che, secondo il medesimo art.26 dell'atto aziendale testé citato, di dipartimenti ne conta ben 13[5].

In evidente violazione, infine, anche delle disposizioni contrattuali di settore, atteso quanto stabilito dall'art.27, 1° co., del CCNL dirigenza sanitaria del 8\6\2000, a norma del quale:

"Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale sono le seguenti:

a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi è ricompreso l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero di cui al dlgs 502/1992;

b) incarico di direzione di struttura semplice;

c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e

ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;

d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività."

All'evidenza, l'incarico di responsabile di uno dei sue settori di cui si discute –anche laddove fosse conferito, come previsto dalla citata disposizione regolamentare, dal direttore generale- non può esser fatto rientrare in una delle ipotesi previste dalle lettere c) e d), ma certamente non può esser fatto rientrare neppure in una delle due altre ipotesi –direzione di struttura semplice o complessa- atteso che, secondo il disposto del successivo 3° comma del medesimo articolo *"Per 'struttura* [semplice o complessa che sia, *n.d.e.*] *si intende l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita* ***con l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992*** *la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie."*. Il regolamento del dipartimento amministrativo di cui s'è detto, non poteva, dunque, in alcun modo, istituire strutture semplici o complesse e tali del resto non sono neppure definiti, né possono essere ritenuti, i "settori" di cui si discute, emergendo peraltro in modo palese, da una mera lettura del regolamento in questione, che non si tratta neppure di articolazioni cui è attribuita *"la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie*".

Le illegittimità di natura amministrativa e contabile che una tale determinazione ha comportato e comporta e che saranno oggetto di

---

[5] Incarichi dirigenziali creati dai singoli dipartimenti che si vanno ad aggiungere –come è reso chiaro dalla lettera della citata disposizione che parla di "altre" strutture- a quelli del ruolo organico dirigenziale discendente direttamente dall'atto aziendale.

segnalazione alla competente procura erariale, qui rilevano, tuttavia, sotto un diverso punto di vista, quello del rilievo probatorio che lo svolgimento di fatto delle mansioni di cui si discute assume ai fini del rivendicato trattamento retributivo dirigenziale.

La materia del ruolo unico della dirigenza medica e delle professioni sanitarie è disciplinata dagli artt.15 e segg. Del d.lgs.229/99, in aderenza ai principi generali del T.U. 165/01, essendo, infatti, precisato che i relativi incarichi *"sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1*-bis" (art.15 ter, co.1).

Nella vicenda che occupa nessun incarico, neppure in via transitoria od occasionale è stato conferito ai due ricorrenti dal direttore generale, nessuna struttura, semplice o complessa che sia, è stata loro affidata.

Così posta, nei corretti termini, la questione, è sufficiente una mera lettura delle attività demandate ai settori di cui si discute dall'art.8 del regolamento dipartimentale e che la prova testimoniale ha soltanto confermato per verificare come le mansioni da costoro effettivamente svolte non si siano sostanzialmente discostate da quelle proprie delle qualifiche professionali rivestite. Secondo tale disposizione, infatti:

il *"settore stato giuridico"* cura *"…le gestione dello stato giuridico del personale, …la tenuta e l'aggiornamento dell'organico assegnato alle singole strutture dell'azienda, …la tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli e dei fogli matricolari del personale, …tutti gli altri adempimenti afferenti lo stato giuridico del personale dipendente, la gestione della rilevazione delle presenze del personale non di competenza dei dirigenti dei presidi e/o di altre articolazioni aziendali, …gli adempimenti per l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente e convenzionato di pertinenza, …i rapporti con le commissione mediche preposte agli accertamenti sanitari per la dipendenza da causa di servizio …ovvero per il riconoscimento di inabilità o inidoneità alle mansioni, …l'istruttoria e gli adempimenti per la concessione al personale delle aspettative e dei permessi di carattere discrezionale che non siano di competenza dei dirigenti del presidio e/o di altre articolazioni aziendali; ..gli adempimenti relativi alla accettazione di dimissioni volontarie, decadenza, dispensa, …l'esecuzione delle decisioni dell'ufficio di disciplina e dei collegi arbitrali, …l'istruzione delle pratiche di comando, …il rilascio delle certificazioni richieste dal personale dipendente o cessato dal servizio, …la stesura di*

tutti gli atti amministrativi e deliberativi di competenza, …la collaborazione e il raccordo con le altre articolazioni organizzative dell'azienda,…ogni altro adempimento in materia richiesto dal dirigente dell'unità operativa";

il *"settore dotazione organica e reclutamento del personale", invece, cura "…per quanto di competenza, il completo espletamento delle procedure per l'assunzione del personale, …i rapporti con gli uffici regionali in ordine alle procedure di assunzione, …d'intesa con le strutture organizzative interessate, le procedure di mobilità, …la determinazione modifica e gestione della pianta organica*".

Le relative mansioni, pertanto, non eccedono quelle desumibili dalle declaratorie dei profili di "collaboratore amministrativo-professionale" e di "collaboratore amministrativo-professionale esperto", di cui all'allegato 1 del CCNL di comparto del 7\4\1999, secondo le quali è:

collaboratore amministrativo-professionale, colui che *"Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito ; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato."*;

collaboratore amministrativo-professionale esperto colui che *"Assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni ; assume responsabilità diretta per le attività cui è preposto. Formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa. Le attività lavorative del collaboratore professionale amministrativo esperto possono svolgersi - oltre che nell'area amministrativa - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato."*.

In particolare, quanto agli unici punti della disposizione regolamentare citata che paiono eccedere attività meramente istruttorie o di predisposizione di atti da sottoporre all'organo munito di rappresentanza esterna, dovendosi

precisare che nessuno dei testi escussi ha riferito di attività svolte dai ricorrenti che avessero attinenza a eventuali modifiche della -o che, comunque, comportassero interventi sulla- pianta organica.

Il successivo comportamento dell'Azienda pone parzialmente riparo alla serie di illegittimità sin qui descritte, allorché, con delibera del 22\7\2003 n.88/c del commissario straordinario è stato approvato il *"piano di organizzazione aziendale riferito alla dirigenza intermedia"* e sono state individuate 16 "posizioni organizzative" ai sensi dell'art.20 del CCNL di comparto, nelle quali sono stati fatti rientrare i due settori interni al dipartimento amministrativo di cui si è sin qui discusso. Che mutano, così, classificazione, divenendo posizioni organizzative di fascia A, pur mantenendo identica denominazione. Dopo di che, a seguito di procedura selettiva interna, della quale casualmente (o fin troppo prevedibilmente) i ricorrenti sono risultati vincitori, a ciascuno dei due è stata affidata la posizione organizzativa relativa al settore di cui, già in precedenza e fino ad allora, aveva avuto responsabilità.

Il percorso di rientro dell'Azienda Sanitaria nei binari della legalità è reso claudicante, da un lato, dalla citata evocazione d'una pretesa "dirigenza intermedia", che non ha riscontro né nelle norme di legge né in quelle collettive e, dall'altro, dalla circostanza che il conferimento della posizione organizzativa -che non dovrebbe comportare alcuna novazione del rapporto contrattuale, ma la semplice erogazione dell'indennità di funzione di cui agli artt.21 e 36 del CCNL- sia stata seguita dalla stipula, in data 19\4\2005, di un nuovo e singolare contratto di lavoro di durata triennale, sin troppo evidentemente modellato sui contratti di lavoro dei dirigenti, al punto da prevedere finanche una retribuzione di €.5.787,71[6] ed il diritto ad un'indennità di risultato (v. all. 3 fascicolo di parte). Purtuttavia il suo esito costituisce ulteriore conferma di quanto sin qui detto circa il reale contenuto e la reale natura delle mansioni svolte dai due lavoratori.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

---

[6] Non è detto se trattasi di importo lordo o netto, se è retribuzione complessiva, annuale o mensile, né se si aggiunga o meno a quella già percepita dai due collaboratori ed anche tali profili saranno rimessi alle verifiche del competente ufficio inquirente contabile.

la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da [redacted] e [redacted] nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di [redacted] nonché sull'appello proposto dall' Azienda Sanitaria Provinciale di [redacted] nei confronti di [redacted] e [redacted], avverso la sentenza del Tribunale di [redacted] del 10\6\2013, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:

1) Rigetta i ricorsi proposti da [redacted] e [redacted]
2) Condanna [redacted] e [redacted] al pagamento pro quota delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida in €.12.000,00, oltre accessori, per il primo grado ed in €.10.000,00, oltre accessori, per il presente grado;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.

Catanzaro, 14\11\2017.

Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni